



CITTÀ DI CARMAGNOLA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Approvato con delibera C.C. n. 52 del 31/05/2005

TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE

Art. 1 - Finalità

1. Il titolo I del presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dall'art.8 del D.Lgs. 267/2000 e dal Titolo III dello Statuto del Comune di Carmagnola, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.

Art. 2 - Istanze - Petizioni – Proposte

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'Amministrazione Comunale petizioni, istanze e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.
2. L'istituto della istanza si caratterizza come possibilità di ciascun cittadino di inoltrare segnalazioni su carenze e disfunzioni e di suggerire i mezzi per eliminarle, e di avanzare reclami in relazione ai servizi forniti dall'Amministrazione.
3. L'istituto della petizione si caratterizza come una richiesta indirizzata dai cittadini all'Amministrazione per esporre comuni necessità e/o richiedere l'adozione di un provvedimento.
4. L'istituto della proposta rappresenta un atto con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione al fine di far assumere al Consiglio Comunale o alla Giunta una specifica deliberazione.

Art. 3 - Istanze

1. Le istanze possono essere presentate dai cittadini residenti nel Comune, sia singolarmente che in forma associata, devono contenere l'indirizzo dei firmatari e vanno presentate all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
2. Nell'istanza vanno indicate con chiarezza le presunte disfunzioni o carenze dell'Amministrazione.
3. Il Sindaco assegna le istanze all'Assessore competente o al Segretario generale a seconda che si tratti di argomenti attinenti all'attività di indirizzo e controllo politico o di gestione amministrativa perché, attraverso l'istruttoria delle unità organizzative preposte, individuino gli elementi utili per la risposta.
4. La risposta scritta deve essere inviata entro 45 giorni dal ricevimento e deve contenere gli estremi dei provvedimenti adottati o i motivi per i quali il procedimento non può avere corso; qualora si tratti di istanza a firma di più cittadini la risposta è indirizzata al primo firmatario.
5. Le istanze e le relative risposte vengono conservate presso il dirigente responsabile del procedimento.
6. Il Sindaco può dichiarare l'irricevibilità dell'istanza nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze ovvero l'istanza sia redatta in termini sconvenienti.

Art. 4 - Petizioni

1. Le petizioni, sottoscritte da almeno 100 elettori carmagnolesi di cui siano riportati i dati anagrafici, sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, presso il protocollo generale del Comune, e devono comprendere i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.
2. Entro il termine di trenta giorni le petizioni sono esaminate, anche sotto il profilo dell'ammissibilità, dalla commissione consiliare permanente competente, che può richiedere la verifica da parte dell'Ufficio elettorale della regolarità delle sottoscrizioni, ed ha facoltà di disporre l'audizione dei firmatari.
3. La commissione di cui al comma 2 comunica il proprio parere all'organo competente che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, deve pronunciarsi sulle petizioni.
4. Le decisioni assunte vengono comunicate ai referenti entro quindici giorni successivi.
5. Verrà fornita ampia e dettagliata notizia dei contenuti delle petizioni e dei relativi atti dell'Amministrazione attraverso gli organi di informazione del Comune.
6. Le petizioni e le relative risposte vengono conservate presso il dirigente responsabile dei procedimenti.

7. Il Sindaco può dichiarare l'irricevibilità delle petizioni nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze ovvero le petizioni siano redatte in termini sconvenienti.

Art. 5 - Proposte

1. Le proposte di atti sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, presso il protocollo generale del Comune. Devono riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Vanno redatte per punti e devono contenere anche una valutazione presunta della spesa che gli interventi comportano. Ai promotori delle proposte il Comune, attraverso l'Ufficio Relazioni col Pubblico, fornisce la consulenza per la corretta stesura.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 300 elettori con firme autenticate. In ogni proposta devono essere indicati i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti per il Comune.
3. Il Sindaco, entro 60 giorni dalla presentazione, verificata da parte dell'Ufficio elettorale la regolarità delle sottoscrizioni, acquisiti i pareri previsti dalla legge, pone le proposte all'ordine del giorno della Giunta, ovvero le trasmette al Presidente del Consiglio che le pone all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. La Giunta può disporre di sentire i referenti della proposta. Se la materia compete al Consiglio, i referenti sono avvertiti affinché possano assistere alla relativa seduta del Consiglio.

Art. 6 - Modalità di comunicazione in ordine alle istanze - petizioni - proposte

1. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale. Copia delle stesse, a cura dell'ufficio protocollo, va inviata al Difensore Civico, il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza o petizione, gli organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge.
3. Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle istanze, petizioni e proposte, nei termini di cui agli articoli precedenti, sono effettuate a cura della Segreteria Generale per quanto attiene la competenza del Sindaco e della Giunta; dalla Segreteria del Consiglio per quanto attiene la competenza del Consiglio Comunale; dai Dirigenti e responsabili degli uffici per le materie di propria competenza o di competenza dell'Assessorato.
4. Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche in forma sintetica mediante gli organi di informazione del Comune.

Art. 7 - Audizioni

1. Le associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale possono, per questioni di particolare rilevanza, e di competenza del Consiglio Comunale, chiedere l'audizione alle Commissioni Consiliari competenti, indirizzando la richiesta al Presidente del Consiglio, se l'argomento rientra nella competenza di più Commissioni, o al Presidente della Commissione competente. La richiesta è inviata per il tramite dell'ufficio Segreteria del Consiglio. Il Presidente della Commissione competente o, nel caso di più Commissioni, il Presidente del Consiglio, una volta esaminata la richiesta, da parte della Commissione o Commissioni, dispone l'audizione entro un termine massimo di 30 giorni, inviando ai richiedenti l'invito riportante il giorno, l'ora e la sede della stessa. L'eventuale diniego va comunicato e motivato agli interessati entro lo stesso termine.
2. Dell'esito della consultazione va redatto, a cura dell'ufficio Segreteria del Consiglio, apposito verbale da trasmettere al Presidente del Consiglio e alla conferenza dei capigruppo per le eventuali determinazioni.

CAPO II - LE RAPPRESENTANZE DI BORGHI, DI FRAZIONI E DI ZONE

Art. 8 – Finalità

1. Le Rappresentanze di Borgo, di Frazione e di Zona costituiscono gli organismi di partecipazione popolare che operano sul territorio, secondo l'articolazione del Comune in zone del Capoluogo ed in Borghi e Frazioni così come individuati dal presente Regolamento. La loro funzione è essenzialmente rivolta all'individuazione delle esigenze dei residenti ed alla formazione delle decisioni.
2. Tale funzione si esplicita in particolare nel:
 - a) esprimere pareri, formulare proposte, richiedere chiarimenti in ordine ai servizi comunali inerenti il territorio di competenza;
 - b) indire assemblee per discutere i problemi inerenti il territorio di propria competenza;
 - c) attivare un sistema di monitoraggio per individuare i problemi del territorio di propria competenza.
3. L'azione delle Rappresentanze di Borgo, di Frazione e di Zona promuove attivamente la partecipazione delle cittadine in quanto portatrici di aspirazioni e necessità legate al loro diverso ruolo sociale.

Art. 9 – Rappresentanze

1. Il territorio comunale di Carmagnola si articola in centri di antica tradizione e insediamenti di recente sviluppo. Per favorire la partecipazione democratica promuovendo la crescita armonica ed integrata delle singole comunità, il territorio comunale viene ripartito nelle seguenti Rappresentanze:

a. rappresentanza n° 1	<u>Centro</u> (comprende: Centro Storico – Bric – Patouj'na)
b. rappresentanza n° 2	<u>Borgo Vecchio</u>
c. rappresentanza n° 3	<u>Carmagnola sud</u> (Corso Roma - Tavolaccio)
d. rappresentanza n° 4	<u>Carmagnola ovest</u> (Cappuccini - Fittaria)
e. rappresentanza n° 5	<u>San Giovanni</u> (comprende: S.Giovanni e Bossola)
f. rappresentanza n° 6	<u>San Bernardo</u> (comprende: S.Bernardo, Motta e Corno)
g. rappresentanza n° 7	<u>San Michele e Grato</u>
h. rappresentanza n° 8	<u>Salsasio</u>
i. rappresentanza n° 9	<u>Lame</u> (comprende: zona Lame e Via Poirino fino all'autostrada)
j. rappresentanza n° 10	<u>Santa Rita</u> (comprende: S.Rita, Fumeri, Cavalleri, Oselle, Due Province)
k. rappresentanza n° 11	<u>Casanova - Tuninetti - Vallongo</u> (comprende: Cocchi, Tuninetti, Gaidi, Casanova, Tetti Grandi e Vallongo)

2. Gli esatti confini dei territori di competenza delle Rappresentanze sono specificati in calce al presente regolamento nell'Allegato n°1.

Art. 10 - Richiesta di istituzione della Rappresentanza

1. Su iniziativa dei cittadini, che a tale scopo si organizzano in specifici Comitati Promotori, può venire richiesta all'Amministrazione comunale l'attivazione delle procedure previste dal presente Regolamento per l'elezione delle Rappresentanze stesse.
2. I Comitati Promotori devono essere costituiti da almeno 100 elettori residenti nei Borghi, Frazioni o Zone appartenenti all'area di rappresentanza. Tale cifra viene ridotta a 50 elettori per le aree di: San Michele e Grato; San Giovanni; Casanova-Tuninetti-Vallongo.
3. La richiesta deve essere presentata in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, deve essere sottoscritta dai componenti il Comitato Promotore, e deve comprendere i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.
4. Oltre alla richiesta di istituzione della Rappresentanza, i Comitati Promotori collaborano alle operazioni elettorali come specificato nel successivo art. 12. Il Comitato Promotore si scioglie con l'elezione del Consiglio della Rappresentanza.

Art.11 – Organi della Rappresentanza

1. Sono organi della Rappresentanza di Borghi, o Frazioni o Zone:
 - a) il Consiglio della Rappresentanza

- b) il Presidente
2. Ogni Consiglio della Rappresentanza di Borghi, o Frazioni o Zone è composto da 11 componenti compreso il Presidente. I Consigli delle Rappresentanze restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio Comunale.
 3. I Consigli delle Rappresentanze sono eletti a suffragio universale, con preferenza unica espressa su una scheda riportante l'elenco nominativo dei candidati in ordine alfabetico. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.
 4. Per le Rappresentanze n° 5, 6, 10 e 11, il cui territorio risulta formato da più Frazioni, per garantire la rappresentanza anche alle zone con minor consistenza numerica quando esse esprimano almeno una candidatura, restando fissato in 11 il numero dei rappresentanti è comunque garantita l'elezione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i residenti in ciascuna zona, e più precisamente:
 - a) rappresentanza n° 5: almeno 1 eletto a S.Giovanni – almeno 1 eletto alla Bossola
 - b) rappresentanza n° 6: almeno 1 eletto a S.Bernardo – almeno 1 eletto per Motta e Corno
 - c) rappresentanza n° 10: almeno 1 eletto a S.Rita – almeno 1 eletto per Cavalleri e Fumeri - almeno 1 eletto per Oselle e Due Province
 - d) rappresentanza n° 11: almeno 1 eletto a Casanova – almeno 1 eletto per Tuninetti, Cocchi e Gaidi - almeno 1 eletto a Vallongo - almeno 1 eletto ai Tetti Grandi
 5. Ogni Consiglio della Rappresentanza elegge al proprio interno un Presidente con un numero di voti superiore alla metà dei membri effettivi. Con la stessa maggioranza di voti il Presidente può essere revocato in qualsiasi momento.
 6. Ai Consiglieri delle Rappresentanze si applicano le norme di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali. Non possono inoltre candidarsi a consigliere della Rappresentanza i consiglieri comunali ed i componenti della Giunta.
 7. Ogni rappresentante decade per sopravvenuta incompatibilità secondo quanto disposto dal comma precedente o per un numero di assenze ingiustificate pari ad almeno 3 sedute consecutive; può inoltre rinunciare all'incarico presentando dimissioni scritte indirizzate al Presidente.
 8. Alla sostituzione di singoli consiglieri dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi causa, provvede nella prima seduta utile il Consiglio della Rappresentanza, secondo la graduatoria delle preferenze dei candidati non risultati eletti.
 9. Il Consiglio Comunale, su proposta della Commissione Affari Generali, può dichiarare lo scioglimento di una Rappresentanza quando la medesima non adempia alle funzioni attribuitele.

Art. 12 – Istituzione della Rappresentanza

1. La consultazione per l'elezione dei Consigli delle Rappresentanza non può aver luogo in concomitanza con le elezioni politiche, amministrative, referendarie e con le rispettive campagne elettorali, **nè nei 12 mesi antecedenti le elezioni comunali**.
2. La consultazione per l'elezione di ogni Consiglio della Rappresentanza è valida se abbia partecipato al voto almeno il 20% degli aventi diritto. In caso contrario, essa può essere ripetuta l'anno successivo, su nuova istanza di un Comitato Promotore ai sensi dell'Art.10 del presente Regolamento.
3. L'elezione dei Consigli delle Rappresentanze avviene mediante una consultazione popolare da svolgersi di norma la seconda domenica di ottobre dalle ore 8 alle ore 18. Modalità diverse possono essere stabilite per giustificato motivo dal Sindaco nell'atto di indizione. L'ordinanza con cui il Sindaco indice la consultazione specifica le modalità di svolgimento della stessa, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. L'ordinanza in oggetto viene trasmessa anche alla Prefettura di Torino e alla locale caserma dell'Arma dei Carabinieri, per loro opportuna conoscenza.
4. I locali da adibire all'allestimento dei seggi elettorali sono scelti dal Comitato Promotore in conformità alle normative vigenti in materia elettorale, a tal fine l'Ufficio Relazioni col Pubblico garantisce ai promotori la consulenza necessaria. La commissione elettorale valuta l'idoneità dei seggi proposti dal Comitato.
5. Gli elementi organizzativi necessari per garantire un adeguato svolgimento delle operazioni elettorali sono definiti dall'Ufficio Elettorale mediante apposita determina del Capo Ripartizione, che specifica anche le modalità di fornitura del materiale necessario alle operazioni di voto e di scrutinio. Copia di detta determina viene inviata ai referenti del Comitato Promotore.
6. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune e residente nell'area della Rappresentanza che non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste al comma 6 del precedente articolo si può candidare, presentando il proprio nominativo e sottoscrivendo l'accettazione alla candidatura presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune almeno 30 giorni prima della consultazione. Per procedere alla consultazione sono necessarie almeno 20 candidature.

7. Hanno diritto al voto tutti gli elettori iscritti nelle liste generali del Comune residenti nell'area della Rappresentanza. Coloro che hanno richiesto la residenza dopo l'ultima revisione elettorale e non sono iscritti nelle liste generali del Comune di Carmagnola, non potranno partecipare al voto.
8. Il Sindaco indice la consultazione il sessantesimo giorno antecedente il voto. Dell'indizione della consultazione e della raccolta delle candidature viene data notizia mediante l'affissione di manifesti murali e la diffusione di messaggi a mezzo stampa locale. Il Comitato Promotore può adoperarsi per cooperare alla diffusione dell'informazione.
9. Il Sindaco in collaborazione con l'Assessorato Pari Opportunità, in concomitanza con l'indizione della consultazione promuove attraverso gli opportuni mezzi informativi la partecipazione femminile nella raccolta delle candidature, con l'obiettivo di ottenere un'adeguata rappresentanza femminile nei Consigli.
10. Le schede elettorali, predisposte dall'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune, contengono l'elenco alfabetico dei candidati. Le schede per la votazione saranno timbrate dall'Ufficio Elettorale e siglate dal presidente del seggio. L'Ufficio Elettorale predisporrà l'elenco dei cittadini elettori aventi diritto di voto in ogni seggio. L'elettore dopo essere stato identificato potrà indicare la propria preferenza tracciando un segno nel riquadro posto a fianco del nominativo del candidato prescelto.
11. Ciascun seggio elettorale è così composto:
 - a) Presidente, un dipendente comunale designato dal Sindaco;
 - b) tre scrutatori volontari, indicati dal Comitato Promotore tra gli elettori della Rappresentanza; tra questi scrutatori il Presidente sceglie un Segretario.
12. Alle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio, cui possono assistere i candidati e il pubblico, al termine del quale il Presidente riporta i risultati nel verbale predisposto dall'Ufficio Elettorale.
13. Entro il venerdì della settimana successiva la consultazione, la Commissione Elettorale Comunale esamina i verbali di scrutinio e pubblica le graduatorie dei risultati. I consigli delle Rappresentanze sono insediati dal Sindaco o da un suo delegato entro i 20 giorni successivi.

Art.13 - Attività della Rappresentanza

1. Di ogni riunione del Consiglio della Rappresentanza di Frazione, Borgo o Zona deve essere redatto un apposito verbale sommario da conservare agli atti della Rappresentanza.
2. La Rappresentanza può comunicare le proprie determinazioni o richiedere informazioni all'Amministrazione comunale sulle problematiche che ritiene, a proprio autonomo giudizio, utili all'esercizio delle proprie funzioni. L'Amministrazione comunale deve dare, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta, tutte le informazioni disponibili e le risposte più esaurienti in merito agli argomenti sollevati. Copia delle richieste scritte delle Rappresentanze e delle risposte fornite dall'Amministrazione comunale devono essere di volta in volta tempestivamente trasmesse a tutti i capigruppo consiliari.
3. La documentazione relativa alle Rappresentanze è conservata in apposito fascicolo depositato presso l'ufficio Segreteria del Comune il quale cura la conservazione degli atti.
4. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali possono partecipare alle sedute solo su invito ed hanno facoltà di parola solo se espressamente richiesti dalla Rappresentanza stessa; rimane esclusa per tutti la facoltà di voto.
5. Le riunioni delle Rappresentanze sono convocate dal Presidente di propria iniziativa ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio della Rappresentanza, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 20 cittadini del territorio rappresentato. Gli orari di convocazione devono tenere conto dei tempi lavorativi e degli impegni sociali e familiari delle elette e degli eletti in modo da favorire la massima partecipazione. Le modalità della convocazione sono stabilite autonomamente da ogni Rappresentanza. Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti il Consiglio della Rappresentanza.
6. Allo scopo di favorire la massima collaborazione e la partecipazione attiva delle Rappresentanze alla vita del Comune, l'Amministrazione Comunale provvede ad inoltrare alle Rappresentanze gli ordini del giorno del consiglio comunale, inviandoli ai Presidenti delle Rappresentanze. Il Sindaco convoca almeno una volta l'anno un'assemblea con tutti i componenti delle Rappresentanze ed i Consiglieri Comunali.

Art. 14 Funzioni del Presidente di Rappresentanza

1. Il Presidente di Rappresentanza adempie alle seguenti funzioni:
 - a) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni della Rappresentanza;
 - b) convoca le riunioni della Rappresentanza;
 - c) presiede la Rappresentanza e propone ad ogni seduta la nomina del Segretario;
 - d) dà corso alle decisioni assunte dalla Rappresentanza;

- e) mantiene costantemente rapporti con il Sindaco e l'Amministrazione comunale informandoli sulle attività svolte e sui problemi della Frazione, Borgo o Zona.
- 3. I Presidenti delle Rappresentanze possono essere convocati dal Sindaco per incontri con la Giunta ed i capigruppo consiliari.
- 4. I Presidenti delle Rappresentanze convocano almeno una volta l'anno l'assemblea dei cittadini della Frazione, Borgo o Zona.

TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

CAPO I - FORME DELLA CONSULTAZIONE

Art. 15 - Finalità

1. Il titolo II del presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, le forme di consultazione dei cittadini per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione di servizi, di piani o programmi generali riguardanti i settori dell'Amministrazione.
2. Tali forme di consultazione rappresentano ulteriori strumenti volti a qualificare i processi di elaborazione e formazione delle decisioni. Le stesse possono essere attivate sia prima di assumere decisioni sia successivamente all'adozione di provvedimenti.

Art. 16 - Ricerche e sondaggi

1. Al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, il Consiglio Comunale, per iniziativa propria o su proposta della Giunta, può disporre ricerche o sondaggi di opinione.
2. La proposta di eseguire un sondaggio di opinione può essere avanzata dalla Giunta o da un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati. Su tale proposta il Consiglio deve deliberare nella prima seduta utile.
3. L'ambito della consultazione e la metodologia sono decise con deliberazione di Consiglio Comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e nella quale sia assunto il relativo impegno di spesa.
4. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alle classi di età, al genere, all'attività effettuata od alle condizioni non lavorative, all'ambito territoriale nel quale risiedono o ad altro parametro discriminante in relazione alla specifica finalità che la consultazione stessa persegue;
 - b) di un campione limitato ad un'aliquota percentuale, secondo metodiche che garantiscano la rappresentatività statistica del campione.

Art. 17 - Organizzazione

1. Al fine di organizzare e sovrintendere a tutte le operazioni relative al sondaggio o alla ricerca, il Consiglio Comunale può prevedere il conferimento di un incarico ad una società esperta in materia che assicuri che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La società definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio, i contenuti essenziali del questionario e la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

Art. 18 - Esito della consultazione

1. La società incaricata provvede ad inoltrare al Sindaco la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una relazione sulle procedure seguite e sui costi sostenuti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni.
2. I risultati della consultazione vengono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale per le valutazioni e le decisioni conseguenti.
3. I risultati e le eventuali decisioni adottate dagli organi collegiali sono portate a conoscenza dei cittadini mediante gli organi di informazione del Comune.

CAPO II - ASSEMBLEE E CONSULTE

Art. 19 - Assemblee

1. Prima di assumere o dopo l'adozione di decisioni o atti che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, per iniziativa del Sindaco o del Consiglio Comunale o su richiesta di una o più rappresentanze di Borghi, di Frazioni o di Zone possono essere convocate assemblee pubbliche al fine di conoscere gli orientamenti dei cittadini.
2. L'Amministrazione Comunale a mezzo di una sua delegazione partecipa all'assemblea per illustrare le proposte e i progetti relativi agli atti e provvedimenti oggetto dell'assemblea.
3. Della convocazione dell'assemblea viene data informazione a mezzo di manifesti o altro idoneo mezzo di comunicazione.
4. Nel provvedimento con il quale si assumono le decisioni relative agli argomenti trattati nell'assemblea vengono riportate in maniera sintetica le proposte e/o osservazioni emerse nel corso della stessa.
5. Assemblee pubbliche sono obbligatorie in occasione della preparazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

Art. 20 - Consulte

1. In particolari settori che rivestono specifico interesse per alcune categorie di cittadini, individuabili attraverso albi o associazioni di categoria o altre forme associative competenti per materia, l'Amministrazione Comunale può promuovere incontri finalizzati all'acquisizione di proposte e pareri o può procedere alla costituzione, attraverso apposito atto adottato dall'organo competente, di organismi permanenti o temporanei composti dai rappresentanti degli albi e delle associazioni suddette.

Art. 21 - Democrazia elettronica

1. Il Sindaco può consultare la popolazione o parte della stessa anche attraverso sistemi informatici attivabili nel sito della Rete civica comunale, rendendone note le caratteristiche e le modalità tecniche con comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

CAPO III - REFERENDUM

Art. 22 - Istituzione

1. Il Referendum, istituito dall'art. 46 dello Statuto comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è disciplinato dal Capo III del presente regolamento.
2. Il Comune prevede l'uso del Referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
3. Il Referendum ha carattere consultivo, propositivo o abrogativo, deve riguardare solo argomenti su cui il Consiglio Comunale abbia competenza deliberativa esclusiva e non può tenersi in coincidenza con altre operazioni elettorali e nei tre mesi antecedenti qualsiasi consultazione elettorale. Il Referendum abrogativo è ammesso solo per gli atti deliberativi di carattere generale e regolamentare.
4. Il Referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a Referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante, la commissione di cui all'art. 46 comma 5° dello Statuto comunale, composta dal Segretario comunale e da due legali esperti, nominati uno dalla maggioranza e uno dall'opposizione. Il Referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.

Art. 23 - Potere di iniziativa

1. La proposta di indizione del Referendum è avanzata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati o quando lo richiedano almeno 1500 elettori del Comune mediante sottoscrizione a firme autenticate.

Art. 24 - Materie non oggetto di Referendum

2. Non possono essere oggetto di Referendum:
 - a) I provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze e in generale le deliberazioni e le questioni concernenti persone;
 - b) I provvedimenti concernenti il personale comunale e di enti, aziende, istituzioni dallo stesso dipendenti o appartenenti a società a partecipazione comunale;

- c) I regolamenti del Comune relativi all'organizzazione degli organi, degli uffici e del personale e lo Statuto;
- d) I provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e applicazione di tributi, rette e tariffe, i bilanci;
- e) Le espropriazioni per pubblica utilità;
- f) Gli atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
- g) I pareri richiesti da disposizioni di legge e le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
- h) Gli atti vincolati nella forma e nel contenuto;
- i) I piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- j) Le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Art. 25 – Commissione di garanzia

1. Le proposte di indizione di cui all'art.23 comma 1° devono preventivamente essere giudicate ammissibili da una Commissione di garanzia, composta dal Segretario comunale e da due esperti, designati uno dalla maggioranza e uno dall'opposizione; la stessa dura in carica per la durata della legislatura. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dal suo insediamento, prende atto della costituzione della Commissione di garanzia.
2. La Commissione di garanzia, verificate le condizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24, giudica insindacabilmente a maggioranza dei voti:
 - a) l'ammissibilità delle proposte di Referendum;
 - b) la conferma e la decadenza del Referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune;
 - c) la sospensione del Referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
3. La deliberazione o l'atto di cui al punto b) del secondo comma del presente articolo, per poter essere proposto alla Commissione di garanzia deve essere adottato almeno trenta giorni prima della data stabilita per il Referendum; la Commissione di garanzia esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro i dieci giorni successivi all'adozione di cui sopra.
4. Ai componenti la Commissione di garanzia, fatta eccezione per il Segretario comunale, è riconosciuto un rimborso spese per tutte le attività connesse al Referendum, pari al quintuplo del valore di un gettone di presenza dovuto ai Consiglieri comunali.

Art. 26 - Promozione del Referendum

1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco, presso il protocollo generale del Comune. L'istanza, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita di almeno 10 elettori residenti nel Comune di Carmagnola, che costituiscono il Comitato promotore del Referendum.
2. L'istanza deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al Referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale richiedenti l'indizione di un Referendum devono avere gli stessi requisiti previsti nel comma 2.
4. Qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate, i promotori dovranno indicare il costo presunto e in linea di massima le modalità della relativa copertura.

Art. 27 - Esame di ammissibilità del quesito

1. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario è espresso dalla Commissione di garanzia in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di cui all'art. 26 del presente regolamento.
2. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione di garanzia per integrare le motivazioni della istanza. La Commissione di garanzia può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. La Commissione di garanzia può riformulare il testo dei quesiti referendari, al fine di garantirne l'ammissibilità, nel rispetto degli intendimenti del Comitato promotore. Sulla proposta di modifica deve essere sentito il Comitato promotore. La decisione finale spetta alla Commissione di garanzia.
4. Le decisioni della Commissione di garanzia sono verbalizzate e sottoscritte da ogni componente, devono essere adottate e comunicate agli istanti ed al Sindaco entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale o dalla esecutività della delibera del Consiglio.
5. Le decisioni della Commissione di garanzia devono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

Art. 28 - Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di Referendum e dichiarata ammissibile dalla Commissione di garanzia.
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

Art. 29 - Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 28, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per i Referendum nazionali.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. L'Amministrazione Comunale adotta le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 30 - Presentazione delle proposte di Referendum

1. La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art.28 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria generale, tramite protocollo, entro il 60° giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Comunale o di suo delegato.
3. Vengono ritenute valide le firme che, secondo tutte le prescrizioni di cui al primo comma dell'art.22, raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art.28 del presente regolamento, corrispondano a cittadini elettori del Comune.
4. La verifica viene effettuata congiuntamente dagli Uffici Anagrafe ed Elettorale. Dopo la verifica delle firme da parte degli Uffici Anagrafe ed Elettorale, la Commissione di garanzia dichiara l'ammissibilità del Referendum. Tale dichiarazione è verbalizzata e sottoscritta da ogni componente della Commissione di garanzia e inviata agli istanti e al Sindaco entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte degli Uffici Anagrafe ed Elettorale, attestante la regolarità dei fogli ricevuti ed il raggiungimento del numero dei proponenti previsto dall'art. 23 comma 1° del presente Regolamento.

Art. 31 - Indizione

1. È consentito lo svolgimento al massimo di tre Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione (nel caso di Referendum di iniziativa popolare) o di esecutività dell'atto (se proposti dal Consiglio Comunale).
2. Non può essere effettuato il Referendum:
 - a) nei tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per qualsiasi consultazione elettorale. Qualora fossero già stati indetti Referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - b) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
 - c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - d) nei quattro mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
3. Entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità il Sindaco con proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state ultimate le formalità previste. Il Referendum deve aver luogo entro 90 giorni dall'indizione.
4. Limitatamente ai Referendum già indetti e sospesi per scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto al punto d) del comma 2°, procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione, secondo le determinazioni espresse dalla Commissione di garanzia nell'atto di sospensione.
5. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data del Referendum.

Art. 32 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del Referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.
4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.
5. Le operazioni di voto si svolgono di norma in una giornata di domenica e nell'arco delle 12 ore consecutive di apertura dei seggi. Modalità diverse possono essere stabilite nell'atto di indizione.
6. L'Ufficio Elettorale comunale ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.
7. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio Elettorale, individua le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi in maniera tale da non ostacolare l'attività scolastica.
8. Ciascun seggio è composto dal Presidente, dal Segretario e da 2 scrutatori, tutti nominati dal Sindaco secondo le modalità previste dalla legge per i Referendum nazionali, più un rappresentante eventualmente designato da ogni comitato promotore dei Referendum.

Art. 33 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.

Art. 34 - Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.
2. Affinché il Referendum sia valido occorre abbia partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
3. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum e uno depositato presso l'ufficio comunale per il Referendum.
4. L'ufficio comunale per il Referendum trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al Presidente del seggio.
5. Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo della Commissione di garanzia e proclama il risultato della consultazione. Contro la proclamazione del risultato il promotore del Referendum può presentare, entro 7 giorni, motivata istanza di revisione alla Commissione di garanzia. La stessa si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni, dopo di che Il Sindaco proclama in via definitiva il risultato del Referendum.

Art. 35 - Pronunciamento del Consiglio

1. Entro un mese dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, la materia viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla consultazione, si pronuncia sul risultato referendario ed assume, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati resa per appello nominale, gli atti e i provvedimenti consequenziali all'esito del Referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.
3. Qualora il risultato del Referendum riguardi l'abrogazione di un atto o di un provvedimento o di parte di esso, il Consiglio Comunale, con propria delibera, dichiara l'abrogazione dell'atto o di parte dello stesso, con effetto dall'esecutività dell'atto di abrogazione. La delibera di cui sopra, previa ampia e

soddisfacente motivazione, può prevedere l'entrata in vigore dell'abrogazione dell'atto, per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di esecutività della stessa.

Art. 36 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.
2. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 37 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
3. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione. Per l'affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene effettuata a cura dei diretti interessati. Il pagamento dei diritti di affissione è richiesto solo nel caso che l'affissione avvenga ad opera del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

Art. 38 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 4 aprile 1956 n.212, nel testo sostituito dall'art.4 della Legge 24 aprile 1975 n.130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 39 – Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il Consiglio Comunale prende atto della costituzione della commissione di garanzia di cui all'art. 25 comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

[Allegato](#)